

**ATTO ESECUTIVO
DELL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE**

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

E

UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

nel seguito congiuntamente definiti "Parti".

PREMESSO CHE:

- con richiesta del 26 febbraio 2018, trasmessa a mezzo mail, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza chiedeva di indicare un docente e/o una struttura di riferimento per stipulare apposita convenzione finalizzata alla formazione del personale medico dell'Azienda Ospedaliera per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, trasparenza e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso l'impiego sistematico dell'innovazione digitale in sanità;
- con nota dell'Università della Calabria veniva indicato il prof. Roberto Guarasci, ordinario di Documentazione e Responsabile del Laboratorio di Documentazione;
- il citato Laboratorio di Documentazione ha maturato, nel corso degli anni, significative esperienze nel campo della gestione documentale e dei sistemi di protocollazione degli atti, risultando, tra l'altro, aggiudicatario di commesse di rilevanza nazionale ed internazionale nello specifico di competenza;
- l'Università della Calabria e L'Azienda Ospedaliera di Cosenza hanno, nel passato, già collaborato, in regime convenzionale, per la realizzazione di un applicativo di protocollo su piattaforma di gestione documentale nonché per la redazione di quanto previsto dal DPR 445/200, relativamente alla tenuta e gestione dei sistemi di protocollo e di archivio.
- L'Università della Calabria opererà attraverso il Laboratorio di Documentazione che è struttura di ricerca del Dipartimento di Lingue e Scienze dell'Educazione al quale è affidata la gestione amministrativo-contabile del presente accordo esecutivo.

CONSIDERATO CHE:

- Nel documento "Strategia per la crescita digitale 2014-2020" pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2015, si ribadisce il perseguimento dell'obiettivo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione;
- Con l'intesa del 7 luglio 2016 Governo e Regioni hanno definito il Patto per la Sanità Digitale che costituisce il piano strategico unitario e condiviso per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, trasparenza e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale;
- per realizzare più compiutamente le rispettive finalità istituzionali e contribuire al raggiungimento degli obiettivi come sopra individuati, in ragione degli obblighi normativi imposti dal D.Lvo 82/2005 recentemente innovato con il D.Lvo 217/17 e dell'entrata in



vigore del Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione delle persone fisiche e il trattamento dei dati personali, l'Università della Calabria e l'Azienda Ospedaliera di Cosenza sono interessati ad instaurare un rapporto di collaborazione al fine di consentire la formazione del personale sanitario dell'Azienda Ospedaliera per la gestione e conservazione dei documenti sanitari digitali, la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico, l'implementazione della Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera ;

VISTO l'Accordo Quadro, di durata pari a tre anni, stipulato in data 29 ottobre 2015;

VISTO in particolare che, il predetto Accordo Quadro stabilisce le finalità e gli obblighi delle parti e che rimanda ad appositi accordi esecutivi per la realizzazione delle specifiche attività previste nell'Accordo;

VISTO che l'Accordo Quadro prevede che i suddetti atti esecutivi disciplinino le modalità, i metodi e le risorse per l'attuazione delle singole iniziative che derivano dall'accordo Accordo Quadro stesso;

VISTO che le attività formative verranno erogate dall'Università della Calabria –Laboratorio di documentazione;

VISTO che l'Accordo Quadro ha individuato come Responsabile dell'Accordo per l'Azienda Ospedaliera il Direttore della U.O.C. Affari Generali pro-tempore;

Considerato che il Direttore della stessa Unità Operativa è il Dott. Vincenzo Scoti e pertanto nuovo Responsabile dell'Accordo per l'Azienda Ospedaliera e che il Responsabile dell'Accordo per l'Università della Calabria è il Prof. Roberto Guarasci;

VISTA la necessità di avviare tempestivamente le suddette attività per il conseguimento degli obiettivi;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1
(Premesse)**

Il contenuto delle premesse, al pari del contenuto delle considerazioni che precedono, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Esecutivo e si considerano integralmente riportati nel presente articolo.

**Art. 2
(Disciplina dei rapporti tra le Parti)**

I rapporti tra le Parti sono disciplinati dalle disposizioni contenute:

- nell'art.15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- nell'Accordo Quadro;



- nel presente Atto Esecutivo, disciplinato dall'art. 5, del suddetto Accordo;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto dell'Accordo e del presente Atto Esecutivo.

Art. 3 (Attività)

Le Parti definiscono con il presente Atto il dettaglio delle attività da svolgere definiti nell'Accordo Quadro.

In particolare con il presente Accordo ci si propone di realizzare un programma formativo di 6 edizioni articolato su tre giorni per complessive 12 ore per un totale di 72 ore;

Le attività formative verranno erogate dall'Università della Calabria - Laboratorio di Documentazione secondo il seguente programma didattico:

- 1) Organismi di tutela e vigilanza e quadro generale di riferimento;
- 2) Elementi generali sulla sanità digitale: normativa e obblighi, progetti nazionali ed europei;
- 3) Il Fascicolo Sanitario Elettronico: normativa di riferimento, elementi costitutivi e modelli organizzativi, sistemi di codifica, esperienze regionali a confronto;
- 4) La cartella clinica elettronica: normativa di riferimento, tecnologie e regole, esperienze di eccellenza;
- 5) Il regolamento europeo 670/2016 sulla protezione dei dati personali: elementi generali, modifiche e novità rispetto alla legislazione vigente, obblighi specifici per la documentazione sanitaria, privacy e sicurezza;

Art. 4 (Modalità di esecuzione e durata)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Atto:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte in merito all'andamento delle attività effettuate.

Art. 5 (Oneri a carico delle parti)

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente Atto, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza utilizzerà apposito personale, nonché risorse finanziarie per un ammontare pari a 25.000,00 euro non assoggettabile ad IVA, da riconoscere all'Università della Calabria - Laboratorio di Documentazione per le attività formative



Art. 6
(Modalità di erogazione del finanziamento)

Le risorse finanziarie pari a 25.000,00 euro a carico dell'Azienda Ospedaliera, saranno trasferite all'Università della Calabria, con le seguenti modalità:

- a) il 50% dell'importo, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto Esecutivo;
- b) il saldo all'approvazione, da parte dei Responsabili delle amministrazioni firmatarie indicati in premessa, della *Relazione conclusiva*.

Le somme di cui sopra sono trasferite all'Università della Calabria, previa presentazione di regolare nota di debito.

Art. 7
(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 8
(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale;

Art. 9
(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività oggetto del presente Atto, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 10
(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Atto, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003.

Art. 11
(Responsabili dell'Accordo)

La corretta esecuzione delle attività contenute nel presente Atto sarà assicurata dai Responsabili delle amministrazioni firmatarie.



Art. 12
(Durata e Recesso)

Il presente Accordo avrà una durata pari a 12 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. Il recesso dal presente atto è consentito ove le parti valutino congiuntamente l'impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace le attività individuate nello stesso e fatta salva la corresponsione di quanto dovuto in relazione alle attività già svolte fino al momento della formale comunicazione di recesso.

Art. 13
(Modifiche all'Accordo)

Le Parti potranno apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo nonché integrazioni alle attività di cui all'art. 3, per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art.14
(Divieto di cessione)

Il presente Atto non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 15
(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Accordo è regolato dalla Legge dello Stato Italiano. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai rispettivi Codici Etici.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, sarà competente il giudice ordinario o amministrativo, in relazione alla materia oggetto del contendere.

Art. 16
(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente atto sono inviate ai seguenti indirizzi:

- per l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, all'attenzione del Dott. Vincenzo Scoti
- per l'Università della Calabria, all'attenzione del Prof. Roberto Guarasci.



Art. 17
(Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente atto è stato oggetto di trattativa interamente ed in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 18
(Firma digitale, imposta di bollo e registrazione)

Il presente Atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990.

Il presente Atto, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura dell'Università della Calabria, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte Seconda, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 19
(Disposizioni finali)

Il presente Atto Esecutivo sarà inviato agli organi competenti per i controlli previsti dalla disposizioni normative vigenti

Cosenza,

Per l'Azienda Ospedaliera di Cosenza
Il Direttore Generale
Dott. Achille Gentile

Per l'Università della Calabria
Il Rettore
Prof. Gino Mirocle Crisci

